



Note alla tabella: "DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI" anno 2026

(1)

Per interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS (Edilizia Residenziale Sociale), il contributo di costruzione può essere ridotto.

Tale riduzione sarà disciplinata con provvedimento della Giunta Regionale.

(2)

Per interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, indicate all'art. 3 del DDL n. 223/2008 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali", la quota del contributo afferente il costo di costruzione è aumentata in applicazione della percentuale del 20% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'art. 4 comma1, lettera g) della L.457/1978, senza l'abbattimento di cui alla quota RIS%.

(3)

Con riferimento ai depositi, in tutto il territorio comunale, si applica la tariffa di riferimento nella misura del 50% (l'incremento del 100% stabilito con D.C.C: n. 199 del 25/03/2010 non opera nei confronti dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi depositi o magazzini).

(4)

Con riferimento alla realizzazione di superfici accessorie così come individuate dal REC, diverse da quelle già assoggettate al contributo previsto dall'articolo 7 della L.R. 25/95, si applica la tariffa di riferimento nella misura del 50%.

(5)

Con riferimento ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di superfici accessorie così come individuate dal REC, si applica la tariffa di riferimento nella misura del 25%.

(6)

Con riferimento alle sistemazioni di aree esterne che, pur restando prevalentemente inedificate, concorrono a determinare la funzionalità dell'insediamento ed il peso delle attività insediabili, si applica la tariffa di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 199/2010 con le relative soglie superficiali e le seguenti percentuali di applicazione della tariffa urbanistica in rapporto alla quota del costruito ex novo:

1. superfici fino a mq. 200: applicazione dell'80% della tariffa urbanistica a mq. del costruito ex novo riferito alla funzione cui è assimilato l'intervento di sistemazione dell'area;
2. superfici comprese fra mq. 200 e mq. 500: applicazione del 20% della tariffa urbanistica a mq. del costruito ex novo riferito alla funzione cui è assimilato l'intervento di sistemazione dell'area;
3. superfici superiori a mq. 500: applicazione dell'1% della tariffa urbanistica a mq. del costruito ex novo riferito alla funzione cui è assimilato l'intervento di sistemazione dell'area.

(7)

Con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, comportanti cambio di destinazione d'uso, con o senza opere si applica la tariffa urbanistica con le seguenti modalità:

1. mutamenti di destinazione d'uso senza opere: conguaglio quota oneri urbanizzazione sulla scorta della destinazione ante e post operam;
2. mutamenti di destinazione d'uso senza opere: si applica la tariffa di riferimento nella misura del 50%.